



ALLEGATO "A"

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE
MERCATALE, DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

Anno 2024



Indice generale

TITOLO I

| | |
|-------------------------------|---|
| GENERALITÀ E DEFINIZIONI..... | 5 |
| Art. 1..... | 5 |
| Oggetto del regolamento..... | 5 |
| Art. 2..... | 5 |
| Generalità..... | 5 |
| Art. 3..... | 6 |
| Definizioni..... | 6 |
| Art. 4..... | 6 |
| Occupazioni abusive..... | 6 |

TITOLO II.....

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI CANONE.....

| | |
|---|----|
| Art. 5..... | 7 |
| Funzionario responsabile..... | 7 |
| Art. 6..... | 7 |
| Termini e modalità per il pagamento del canone..... | 7 |
| Art. 7 | |
| INDENNITA', SANZIONI..... | 8 |
| Art. 8..... | 9 |
| Diffida ad adempiere – Riscossione coattiva..... | 9 |
| Art. 9..... | 9 |
| Rimborsi e compensazioni..... | 9 |
| Art. 10..... | 10 |
| Contenzioso..... | 10 |
| Art. 11..... | 10 |
| Accertamenti..... | 10 |

TITOLO III.....

CANONE OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI.....

| | |
|--|----|
| Art. 12..... | 11 |
| Applicazione del canone..... | 11 |
| Art. 13..... | 11 |
| Soggetto tenuto al pagamento del canone..... | 11 |
| Art. 14..... | 11 |
| Domanda e procedimento amministrativo..... | 11 |
| Art. 15..... | 13 |
| Rilascio della concessione o autorizzazione e contenuto..... | 13 |
| Art. 16..... | 14 |
| Occupazioni d'urgenza..... | 14 |
| Art. 17..... | 14 |
| Esclusioni..... | 14 |
| Art. 18..... | 15 |
| Esenzioni..... | 15 |
| Art. 19..... | 16 |
| Caratteristiche e obblighi generali del concessionario o dell'autorizzato..... | 16 |
| Art. 20..... | 17 |



Comune di Montopoli in Val d'Arno

| | |
|--|-----------|
| Cessazione della concessione o dell'autorizzazione – Rinuncia, decadenza e revoca..... | 17 |
| Art. 21..... | 18 |
| Rinnovo della concessione o autorizzazione..... | 18 |
| Art. 22..... | 19 |
| Anagrafe delle concessioni e delle autorizzazioni..... | 19 |
| Art. 23..... | 19 |
| Scomputo del canone..... | 19 |
| Art. 24..... | 20 |
| Criteri di imposizione..... | 20 |
| Art. 25..... | 21 |
| Passi carrabili..... | 21 |
| Art. 26..... | 22 |
| Occupazioni permanenti per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi..... | 22 |
| Art. 27..... | 22 |
| Criteri per la determinazione della tariffa..... | 22 |
| Art. 28..... | 23 |
| Riduzioni e maggiorazioni..... | 23 |
| 23 | |
| Art. 29..... | 24 |
| Disposizioni transitorie..... | 24 |
| TITOLO IV | 24 |
| CANONE MERCATALE | 24 |
| Art. 30..... | 24 |
| Ambito e generalità..... | 24 |
| Art. 31..... | 24 |
| Criteri per la determinazione della tariffa..... | 24 |
| Art. 32..... | 25 |
| Canone in abbonamento..... | 25 |
| TITOLO V | 25 |
| CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA | 25 |
| Art. 33..... | 26 |
| Peculiarità e presupposto..... | 26 |
| Art. 34..... | 26 |
| Soggetto passivo e titolarità del canone..... | 26 |
| Art. 35 | 26 |
| Tipologia dei mezzi pubblicitari..... | 26 |
| Art. 36 | 27 |
| Istanza per i messaggi pubblicitari..... | 27 |
| Art. 37 | 28 |
| Istruttoria amministrativa..... | 28 |
| Art. 38 | 29 |
| Titolarità e subentro nelle autorizzazioni..... | 29 |
| Art. 39 | 30 |
| Rinnovo, proroga, disdetta..... | 30 |
| Art. 40..... | 31 |
| Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione..... | 31 |
| Art. 41..... | 31 |
| Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione..... | 31 |
| Art. 42..... | 31 |
| Rimozione della pubblicità | 31 |
| Art. 43..... | 32 |
| Piano generale degli impianti pubblicitari..... | 32 |
| Art. 44..... | 32 |



Comune di Montopoli in Val d'Arno

| | |
|--|-----------|
| Particolari tipi di esposizioni pubblicitarie – divieti e limitazioni..... | 32 |
| Art. 45..... | 32 |
| Durata delle diffusioni pubblicitarie..... | 32 |
| Art. 46..... | 32 |
| Definizione di insegna di esercizio..... | 32 |
| Art. 47 | 33 |
| Modalità di determinazione del canone in base alla zona..... | 33 |
| Art. 48 | 33 |
| Dichiarazione..... | 33 |
| Art. 49 | 33 |
| Criteri per la determinazione del canone..... | 33 |
| Art. 50..... | 34 |
| Modalità di applicazione del canone..... | 34 |
| Art. 51..... | 35 |
| Pubblicità abusiva..... | 35 |
| Art. 52..... | 35 |
| Rimozioni e spostamenti..... | 35 |
| Art. 53..... | 36 |
| Pubblicità effettuata con veicoli in genere..... | 36 |
| Art. 54 | 36 |
| Mezzi pubblicitari vari..... | 36 |
| Art. 55 | 36 |
| Riduzioni..... | 36 |
| Art. 56 | 37 |
| Esoneri ed esenzioni..... | 37 |
| TITOLO VI..... | 38 |
| CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI..... | 38 |
| Art. 57..... | 38 |
| Tipologia degli impianti pubblicitari..... | 38 |
| Art. 58..... | 38 |
| Servizio delle pubbliche affissioni..... | 38 |
| Art. 59..... | 39 |
| Impianti privati per affissioni dirette..... | 39 |
| Art. 60..... | 39 |
| Modalità delle pubbliche affissioni..... | 39 |
| Art. 61..... | 40 |
| Canone sulle pubbliche affissioni..... | 40 |
| Art. 62..... | 40 |
| Materiale pubblicitario abusivo..... | 40 |
| Art. 63..... | 40 |
| Riduzione del canone..... | 40 |
| Art. 64..... | 41 |
| Esenzione dal canone..... | 41 |
| Art. 65..... | 41 |
| Pagamento del canone..... | 41 |
| Art. 66..... | 41 |
| Norme di rinvio..... | 41 |
| TITOLO VII..... | 42 |
| DISPOSIZIONI FINALI..... | 42 |
| Art. 67..... | 42 |
| Rinvio dinamico..... | 42 |
| Art. 68..... | 42 |
| Entrata in vigore- Abrogazione di norme previgenti..... | 42 |



TITOLO I

GENERALITÀ E DEFINIZIONI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, istituisce e disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla legge n. 160/2019, nel prosieguo brevemente denominato canone e ne stabilisce le modalità d'applicazione.
2. Il canone unico patrimoniale sostituisce ed assorbe:
 - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto delle pubbliche affissioni;
 - il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
 - il canone dovuto per i provvedimenti per conseguire concessioni e autorizzazioni di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.
3. Il presente regolamento disciplina:
 - la modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione e di autorizzazione;
 - la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria, in base alla classificazione in categorie delle aree e degli spazi pubblici;
 - i criteri per la determinazione e applicazione del canone;
 - le modalità e i termini di pagamento;
 - la riscossione del canone;
 - le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni;
 - le sanzioni per l'avvenuta occupazione senza titolo o in difformità dal titolo.
4. Nel quadro della normativa nazionale e regionale vigente, il regolamento si applica alle aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del comune, nonché alle aree di soggetti terzi, pubblici e privati, che siano state date in possesso o in gestione, sotto vario titolo, al comune in quanto destinate ad uso pubblico.
5. Per quanto non diversamente disciplinato, si rimanda alle leggi e ai regolamenti sovraordinati vigenti in materia.

ART. 2

GENERALITÀ

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ovvero su aree private soggette a pubblico passaggio, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione se permanenti, autorizzazione se temporanee.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività, e come tali soggette a rilascio di titolo oneroso, fatte salvi i casi



Comune di Montopoli in Val d'Arno

di esenzione o riduzione come disciplinato nei successivi articoli.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione antimafia nonché in materia di prevenzione, la concessione o l'autorizzazione non può essere rilasciata:
 - a) qualora il richiedente sia in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, o versi in altra condizione ad essi equiparata in base all'ordinamento civilistico;
 - b) qualora a carico del richiedente sia stata iniziata una procedura riconducibile ai casi elencati alla lett. a);
 - c) qualora il richiedente abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida sulla moralità professionale;
 - d) qualora il richiedente risulti non aver ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli impianti di lavoro, ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili.

ART. 3

DEFINIZIONI

1. Le definizioni attinenti le attività per i quali è applicato il canone sono quelle dei regolamenti precisi in tema di pubblicità e pubbliche affissioni, area pubblica e di uso pubblico e attività commerciali su aree pubbliche.
2. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
3. **Sono permanenti** le occupazioni di carattere stabile realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pari o superiore ad un anno e non superiore ai limiti fissati dalla legge quando queste concernono aree regolate dal codice della strada (cfr. art. 27 D.Lgs. n. 285/1992).
4. **Sono temporanee** le occupazioni realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno.
5. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti ed effettuate con le medesime modalità e caratteristiche, possono essere oggetto di autorizzazione valida per più annualità, fermo restando che il comune possa modificarle o revocarle ai sensi del successivo art. 19.
6. Fatte salve le maggiori specificità riportate nell'art. 4, **le occupazioni abusive** sono quelle messe in atto senza autorizzazione o concessione da parte del comune, oppure difformi dall'atto di autorizzazione o concessione, oppure che si protraggono oltre la scadenza dell'autorizzazione o concessione ed eventuali proroghe, e sono considerate:
 - a) permanenti se esistenti da oltre 180 giorni e/o se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e, a tale fine, si assumono le definizioni previste dalla legge in tema di governo del territorio e in materia edilizia (cfr. combinato disposto degli artt. 3 e 10 del D.P.R. n. 380/2001 e art. art. 134 della L.R. n. 65/2014);
 - a) temporanee quelle diverse dalla lettera a) che in ogni caso si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da l'autorità di vigilanza (FF.OO. E altro personale debitamente qualificato).

ART. 4

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. L'abuso operato con l'occupazione senza titolo deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale, ovvero desunta dal contenuto di atti emessi da altri Settori del Comune.
2. In caso di occupazione abusiva, l'organo accertatore, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative ai responsabili, sentito il parere del Settore tecnico del comune può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei



Comune di Montopoli in Val d'Arno

manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un termine non superiore a 30 giorni per provvedervi, trascorso il quale, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili ogni onere e spesa relative.

3. Fino alla completa e totale rimozione dei materiali e manufatti e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione messa in atto.

In ogni caso sono fatte salve:

- a) le prerogative attribuite all'autorità amministrativa per la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico ai sensi dell'art. 823 del Codice civile;
- b) l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice della Strada per le aree che ricadono nella relativa disciplina.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI CANONE

ART. 5

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Per la gestione diretta del canone unico patrimoniale come istituito per tutte le fattispecie previste dalla legge, la Giunta Municipale nomina il responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri tecnico organizzativi e gestionali per la riscossione e il rimborso del canone, le relative richieste, gli avvisi e tutti i provvedimenti che si rendano necessari.
2. In caso di mancata nomina le funzioni attribuite al responsabile sono esercitate:
 - dal responsabile del settore economico-finanziario per gli aspetti organizzativi e gestionali del canone dovuto per l'occupazione permanente delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e al canone per l'esposizione pubblicitaria permanente e le pubbliche affissioni;
 - dal responsabile del settore Polizia Municipale quanto agli aspetti organizzativi e gestionali del “canone mercatale” dovuto per l'autorizzazione all'occupazione di aree destinate a mercati e fiere e del canone per l'occupazione temporanea degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
3. Nel caso di gestione in concessione del canone unico patrimoniale, le attribuzioni del responsabile di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 6

TERMINI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per tutte le fattispecie di occupazione previste dalla norme di legge e oggetto del presente regolamento, le modalità e i termini di pagamento del canone sono quelle descritte nei commi successivi.
2. Per le occupazioni permanenti:
 - a) il canone va corrisposto per l'intero anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione;
 - b) il pagamento del canone relativo al primo anno va eseguito all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento;
 - c) per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, il canone



Comune di Montopoli in Val d'Arno

deve essere pagato entro il 30 aprile di ciascun anno, precisando che se tale data cade in giorno festivo, il termine ultimo si sposta al primo giorno feriale successivo.

- d) a mero titolo ricognitorio, il servizio competente, prima della scadenza annuale per il versamento del canone, può inviare un avviso con allegato il modello PagoPa, fermo restando che il mancato invio dell'avviso non solleva il concessionario dall'obbligo di provvedere autonomamente nei termini di pagamento sopra indicati.
3. Il mancato rispetto del termine indicato alla lettera c) del comma 2 costituisce condizione necessaria e sufficiente alla revoca della concessione.
4. Per le occupazioni temporanee il canone va pagato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
5. Per importi superiori a 1.000,00 Euro e per i soli provvedimenti che non siano stati rilasciati oltre il 30 settembre:
 - il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti, su richiesta dell'interessato può essere effettuato in un numero massimo di 4 rate, comunque da contenere entro la scadenza dell'anno di riferimento;
 - il pagamento del canone dovuto per le occupazioni temporanee deve essere pagato con scadenza mensile, comunque da contenere entro la scadenza dell'anno di riferimento, a meno di nuova richiesta motivata per nuova occupazione.
6. In caso di pagamento rateale:
 - sulle somme delle rate dovute successivamente alla prima, si applica, l'interesse di dilazione al tasso legale, calcolato per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza disattesa;
 - in caso venga effettuato il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, l'intero importo ancora dovuto sarà automaticamente oggetto di riscossione in unica soluzione.
7. Il pagamento del canone può avvenire mediante:
 - versamento presso gli sportelli postali, le tabaccherie, le ricevitorie ed i supermercati abilitati al PagoPA utilizzando il modello di pagamento rilasciato o spedito dal Servizio Tributi per tutte le fattispecie di occupazione permanente ovvero dal Comando della Polizia Municipale per il canone mercatale e per le occupazioni temporanee oppure infine dal concessionario per il canone esposizione pubblicitaria ed il canone sui diritti delle pubbliche affissioni;
 - versamento mediante accesso al sito PagoPA, seguendo le relative istruzioni, e pagando sul servizio di Pagamento Avviso Predeterminato, utilizzando la normale modalità di PagoPA (carta di credito o bonifico conto corrente se la propria banca è abilitata al sistema PagoPA);
8. Non possono essere effettuati pagamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti (autorizzazioni/concessioni) anche nel caso siano riferiti allo stesso titolare.
9. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento per difetto o per eccesso all'unità di Euro più vicina.
10. Non è dovuto alcun pagamento se il canone da versare è inferiore ad 1,99 Euro;
11. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

ART. 7

INDENNITA' - SANZIONI

1. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica una sanzione pari al 30% della somma integralmente dovuta o della parte residuale dovuta non versata, oltre agli interessi calcolati al tasso legale.



Comune di Montopoli in Val d'Arno

2. Per le occupazioni abusive, oltre al pagamento del canone, è dovuta una indennità di importo pari al 50% del canone, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 285/1992, se e in quanto dovuto per la tipologia delle aree occupate (sedi stradali), senza applicazione di nessuna agevolazione, riduzione o esenzione previste per le occupazioni regolarmente autorizzate.
3. Ove sia riscontrato che l'autorizzazione o la concessione rilasciata sia relativa ad un'area pubblica o spazio pubblico già oggetto di verbale di accertamento per occupazione abusiva, si procederà direttamente alla richiesta del canone dovuto con le maggiorazioni dovute all'applicazione delle sanzioni.
4. Il termine ultimo per la regolarizzazioni di posizioni debitorie verso il comune da parte degli operatori è fissato in 6 mesi dalla notifica della contestazione da parte del comune, termine oltre il quale in caso di inottemperanza, il comune darà seguito alla riscossione coattiva nelle forme previste dalla legge.

ART. 8

DIFFIDA AD ADEMPIERE – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Servizio Tributi del Comune o il concessionario, nel caso in cui il servizio sia stato dato in concessione, effettua, direttamente o avvalendosi di altri organi di vigilanza e controllo, le opportune verifiche per il corretto ed integrale versamento del canone dovuto dal soggetto tenuto al suo pagamento e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento e ai sensi di legge, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine entro il quale adempiere secondo lo scadenziario previsto dall'art. 7, comprendendo canone, sanzioni ed interessi.
2. In caso di avvenuto accertamento di occupazione abusiva così come definita dal presente regolamento, il Servizio Tributi provvederà con atto di irrogazione della sanzione, da notificare al responsabile dell'abuso, comprensivo di canone e di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle leggi e dal regolamento.
3. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate secondo le modalità stabilite dal presente regolamento è effettuata secondo le procedure di cui al comma 792 dell'art. 1 della legge n. 160/2019.
4. Nel caso in cui la riscossione coattiva del canone sia affidata all'agente della riscossione la richiesta di rateizzazione di somme dovute a titolo di canone occupazione spazi ed aree pubbliche iscritte a ruolo coatto va fatta direttamente all'agente della riscossione (art. 19 del D.P.R. n. 602/1973).

ART. 9

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione può richiedere al Servizio Tributi con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento non dovuto.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere:
 - le generalità complete del titolare del provvedimento e, nel caso di società o associazioni di fatto, del suo rappresentante;
 - le coordinate del provvedimento;
 - le motivazioni della richiesta;
 - le coordinate IBAN del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare il rimborso;
 - copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dell'Istante;
 - fotocopia delle ricevute di pagamento relative a quanto richiesto a rimborso.



Comune di Montopoli in Val d'Arno

3. Il Servizio Tributi provvederà a definire la domanda di rimborso per quanto di propria competenza, istruendo le richieste in base all'ordine cronologico di protocollo in entrata, entro il termine di 30 giorni dalla relativa data.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, in caso di diniego di rimborso è trasmessa comunicazione motivata ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
5. Ad esclusione di casi in cui il rimborso sia dovuto nei casi di revoca o sospensione o rinuncia della concessione, sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi per ogni giorno e a tasso via via vigente, a far data dalla presentazione della richiesta di rimborso.
6. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a Euro 12,00.
7. Qualora il Servizio Tributi vantì un credito per canoni, penalità, indennità o interessi, anche per annualità pregresse nei confronti del richiedente il rimborso, anche se costui figura quale obbligato in solido, l'indebito versamento sarà posto d'ufficio a copertura totale o parziale del credito vantato.
8. Della procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato o coobbligati in solido ai sensi della legge n. 241/1990.

ART. 10

CONTENZIOSO

1. Le controversie relative al canone occupazione spazi ed aree pubbliche sono demandate al Giudice civile, ovvero al Giudice di Pace o al Tribunale competente.
2. Il contribuente deve presentare il ricorso al Giudice di Pace per tutte le controversie di importo inferiore ad 2.582,28 Euro ed al Tribunale per tutte le controversie di importo superiore.

ART. 11

ACCERTAMENTI

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, provvedono la Polizia Municipale, l'agente accertatore di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 se nominato o infine il concessionario se il servizio viene dato in concessione.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica del corretto ed integrale versamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione di tale entrata ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
4. Nell'attività di accertamento non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzione e interessi non supera € 12,00.

TITOLO III

CANONE OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI



Comune di Montopoli in Val d'Arno

ART. 12

APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Fatte salve le peculiarità del canone per l'occupazione di aree destinate a fiere e mercati di cui al successivo Titolo IV la presente parte, disciplina, a sensi dei commi 819, lett. a), 824, 829, 831, 831-bis, 833, 834 e da 837 a 847 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, le modalità di applicazione del canone relativo all'occupazione delle aree come definite dal comma 4 dell'art. 1 ed anche:
 - a) agli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, poste in essere con manufatti o altre opere o condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, salvo quanto previsto nei successivi articoli 23 e 24;
 - b) ai serbatoi fuori e entro terra;
 - c) ai passi carrabili come definiti dal punto 37) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 285/1992 e dall'art. 46 del D.P.R. n. 495/1992 e dalle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico;
 - d) alle aree private sulle quali sia stata costituita servitù di pubblico passaggio;
 - e) le occupazioni permanenti e temporanee realizzate anche senza titolo, ancorché poste in essere con condutture, fatta salva l'esenzione di cui alla lettera j) del comma 1 dell'art. 18.

ART. 13

SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente titolo del regolamento, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. Per i passi carrabili:
 - il canone si applica a chi lo esercita o al soggetto possessore dell'immobile a cui esso afferisce, indipendentemente da quale sia stato il soggetto che lo abbia realizzato;
 - il concessionario che abbia alienato l'immobile già posseduto e a cui il passo si riferisce, rimane soggetto passivo per l'intera annualità in cui è stata effettuata la vendita, in caso di mancato subentro del nuovo possessore.
3. Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine e simili, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico ovvero dai soggetti che occupano il suolo pubblico mediante l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.

ART. 14

DOMANDA E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione comunale, escludendo pertanto la comunicazione personale di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si intende assolta con immediato rilascio di copia dell'istanza stessa all'interessato, contenente copia della nota informativa in cui sono riportate le informazioni previste



Comune di Montopoli in Val d'Arno

- dall'art. 8 della legge n. 241/1990.
2. Ove la domanda sia inviata per posta o per via telematica (PEC), l'istante deve provvedere mediante raccomandata A.R. e allegare dichiarazione ai sensi di legge di aver letto e aver preso atto delle informazioni contenute nella nota informativa indicata al comma 1, disponibile sul sito web del comune (www.comune.montopoli.pi.it) e il termine iniziale del procedimento è costituito dalla data di ricezione apposta sull'avviso di ricevimento da parte del comune o dall'avvenuta accettazione dell'inoltro per via telematica da parte del sistema (ricevuta della PEC).
 3. Fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni tabella allegato B, la domanda deve essere presentata con marca da bollo, applicata se presentata o inviata per posta in forma cartacea all'Ufficio relazioni con il pubblico, oppure assolta se inviata con modalità telematiche.
 4. La domanda deve essere presentata dal soggetto che utilizza l'occupazione, e contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente (persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica) con l'indicazione del codice fiscale, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di posta elettronica se posseduti e l'indirizzo e/o le modalità con le quali l'interessato desidera avere le comunicazioni;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o dello spazio pubblico, sottostanti o soprastanti il suolo, oggetto della richiesta, allegando almeno una planimetria descrittiva e leggibile in scala adeguata;
 - c) la misura dell'area della quale si chiede l'occupazione espressa in metri quadrati e la sua durata espressa in giorni;
 - d) l'uso per il quale si intende utilizzare l'area o lo spazio pubblico occupati;
 - e) ove l'occupazione sia finalizzata alla realizzazione di manufatti, la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, le modalità costruttive e del suo mantenimento, corredata da elaborati tecnici e fotografie;
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in materia, nonché a tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione all'occupazione concessa o autorizzata, a tutela della pubblica incolumità, del libero transito di veicoli e pedoni e della salvaguardia del bene pubblico, sollevando nel contempo il comune da ogni responsabilità nei riguardi dei terzi;
 - g) atto di assenso del proprietario nel caso che il richiedente sia persona diversa dal proprietario dell'immobile per il quale l'occupazione è funzionale;
 - h) la dichiarazione resa ai sensi di legge sull'assenza di casi di esclusione previsti dall'art. 2.
 5. Qualsiasi sia la modalità di presentazione e o inoltro, la domanda, oltre ad essere corredata della documentazione tecnico-descrittiva per la particolare occupazione richiesta, potrà contenere anche le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
 6. Per l'istruttoria della domanda presentata il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, inviando copia della richiesta con tutti gli allegati a tutti i soggetti tenuti ad esprimere il proprio parere di competenza entro 5 giorni dall'avvio del procedimento stesso.
 7. Ove la domanda abbia motivatamente necessità di essere integrata, entro 15 giorni dalla sua presentazione il responsabile del procedimento invia apposita richiesta all'interessato con le stesse modalità utilizzate per la sua presentazione, salvo che la domanda presentata in forma cartacea non contenga indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ove il richiedente abbia indicato di volere ricevere le comunicazioni.
 8. La richiesta di integrazione della domanda sospende comunque il periodo entro il quale deve essere concluso il procedimento amministrativo che decorre nuovamente per intero dalla data dell'inoltro della documentazione da parte dell'interessato. Per le necessità istruttorie, il procedimento può essere interrotto una sola volta.
 9. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è fissato in 30 giorni per ogni



Comune di Montopoli in Val d'Arno

fattispecie di occupazione, fatti salvi i procedimenti che prevedono valutazioni per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, per la salute dei cittadini per il quale il termine è fissato in 90 giorni.

10. In previsione di rilascio di provvedimento positivo, il responsabile del procedimento deve determinare anche l'entità del canone di concessione, la cui nota di calcolo dovrà essere allegata al provvedimento stesso (concessione o autorizzazione).
11. In esito dell'istruttoria e dei pareri espressi dai soggetti competenti, l'Amministrazione Comunale può chiedere opportuna garanzia finanziaria (polizza fidejussoria, fidejussione bancaria o deposito cauzionale) per la miglior tutela e conservazione dell'area o dello spazio pubblico oggetto di occupazione.
12. La garanzia finanziaria, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto adempimento a tutte le disposizioni contenute nel provvedimento amministrativo ed è restituita su istanza dell'interessato, a cura dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica dell'avvenuta regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni da parte degli uffici del comune.
13. Ove il procedimento debba concludersi con un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente all'istante o agli istanti i motivi ostativi all'accoglimento della domanda con le modalità e i tempi previsti dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, la cui disciplina detterà anche gli adempimenti ulteriori in tema di decisione finale.
14. In ogni caso di conclusione positiva del procedimento, il provvedimento amministrativo di concessione o autorizzazione deve precedere la materiale occupazione dell'area o dello spazio pubblico, soprastante o sottostante, richiesto.
15. L'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Comando di Polizia Municipale.

ART. 15

RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE E CONTENUTO

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciato dal responsabile del Settore Polizia Municipale, e contiene
 - l'esatta indicazione del soggetto utilizzatore dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico che viene fatto dell'area o dello spazio pubblico;
 - dimostrazione dell'avvenuto assolvimento della marca da bollo sul provvedimento;
 - gli adempimenti generali e particolari posti a carico del soggetto utilizzatore dell'occupazione e le sanzioni in caso di inadempienza;
 - garanzia finanziaria, ove richiesta;
 - l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.
2. Ove l'occupazione sia di natura permanente e interessi aree stradali di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 285/1992, la durata non potrà eccedere quanto previsto dal comma 5 dell'art. 27 dello stesso decreto legislativo e se destinate a servizio di attività commerciali o di somministrazione per la collocazione di tavoli, gazebo, pedane o altri arredi, la durata della concessione decade con la cessazione della stessa attività commerciale o di somministrazione per la quale è funzionale.
3. In caso di occupazione permanente, copia della concessione dovrà essere trasmessa al servizio tributi contestualmente al rilascio della stessa.



Comune di Montopoli in Val d'Arno

ART. 16

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nei soli casi in cui debbano essere realizzate opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, dettate da situazioni contingenti o emergenziali ovvero debbano essere rimosse situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità nel più breve tempo possibile, l'occupazione temporanea del suolo pubblico potrà essere effettuata a cura di enti pubblici o privati prima del rilascio dell'autorizzazione, subordinatamente ad entrambe le seguenti condizioni:
 - a) inoltro di preventiva comunicazione al Comando Polizia Municipale, con PEC o, in caso di impossibilità, anche con semplice e-mail, contenente tutti i dati di cui al comma 4 dell'art. 14, ad esclusione della documentazione tecnica che potrà essere fornita in forma ridotta, e gli ulteriori dati previsti nel modulo di cui sopra;
 - b) presentazione della domanda completa di tutto quanto occorra per l'attivazione della procedura di rilascio dell'autorizzazione, entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, ovvero il primo giorno lavorativo utile successivo alla comunicazione, qualora l'occupazione sia stata effettuata a ridosso di giorni festivi o prefestivi.
2. La mancanza delle condizioni di cui sopra, ovvero l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza daranno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive, nonché alle sanzioni previste dal Codice della strada.
3. In nessun caso la comunicazione di cui alla lettera a) può sostituire l'emissione di provvedimenti espliciti sia di occupazione che per disciplina stradale da osservare e il soggetto che effettua l'occupazione si fa carico di ogni responsabilità in merito all'attuazione dell'occupazione stessa.
4. Per le aziende fornitrici di servizi pubblici gli Uffici Tecnici del comune possono, con specifico provvedimento motivato, concedere che le domande relative alle occupazioni necessarie ad interventi non programmati ma sistematici o consequenziali, siano cumulate e richieste con unica istanza cui seguirà un unico provvedimento di autorizzazione.

ART. 17

ESCLUSIONI

1. Sono escluse da rilascio di titoli di concessione o di autorizzazione e, quindi, dall'applicazione del relativo canone, le occupazioni:
 - di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, essendo il loro uso soggetto ad altra normativa;
 - effettuate con elementi aggettanti facenti parte della sagoma di edifici e manufatti come definita dall'art. 34 del D.P.G.R. n. 39/R/2018 e la cui legittimità è ricondotta alle norme di legge e di regolamento vigenti in tema di urbanistica e edilizia;
 - effettuate su strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa nel centro abitato così come definito ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione o che non siano oggetto di particolari discipline opportunamente regolate tra il comune e l'ente proprietario della strada;
 - effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato, essendo il loro uso soggetto ad altra normativa;
 - di aree all'interno dei cimiteri, essendo il loro uso oggetto di altra disciplina;
 - dei locali e degli spazi coperti ubicati all'interno di edifici e strutture appartenenti al patrimonio o al demanio del comune, in quanto soggetti ad altra disciplina;
 - effettuate con meri elementi di arredo, posti su supporti o contenitori facilmente amovibili, posti ad ornamento dell'ingresso di abitazioni o negozi, effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, quando l'area interessata sia oggetto di chiusura al transito veicolare;



Comune di Montopoli in Val d'Arno

- effettuate con mostre a terra (c.d. “civette”) poste in prossimità di esercizi commerciali a bar/tabacchi ed edicole;
- effettuate con contenitori per la raccolta dei rifiuti nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina approvata con deliberazione n. 40/2016 e ss.mm. ii.;
- dettate da necessità di lavori di pronto intervento per riparazioni o manutenzione di durata non superiore a 6 ore;
- dettate da interventi di manutenzione del verde privato, quali alberi e siepi, di durata non superiore a 12 ore;
- effettuate da ditte affidatarie di contratti pubblici da parte del Comune di Montopoli in Val d'Arno, o dell'esecuzione di lavori d'interesse pubblico o pubblica utilità oggetto di apposita convenzione o altro atto equipollente, già sottoscritto con lo stesso comune o da quest'ultimo rilasciato se trattasi di permesso di costruire, subordinatamente alla preventiva comunicazione al Servizio Tributi, al Settore IV e al Comando di Polizia Municipale dell'inizio dell'occupazione e la sua durata stimata, con tutti i dati identificativi dei lavori del contratto e del soggetto occupante;
- dettate da interventi di prevenzione, supporto e soccorso in ambito della Protezione Civile che siano preventivamente o successivamente stati oggetto di apposita dichiarazione di stato di emergenza da parte degli organi competenti secondo le tipologie degli eventi emergenziali previste dalla legge;
- dettate da iniziative culturali, sportive e ricreative di durata non superiore a tre giorni che abbiano avuto il preventivo assenso e patrocinio del Comune di Montopoli V.A. con parere positivo del Comando della Polizia Municipale;
- dettate da attività di manutenzione ordinaria, cura, sistemazione, sorveglianza effettuati da soggetti e associazioni che abbiano ottenuto provvedimento di adozione di area pubblica da parte del comune;
- dettate da rappresentazioni teatrali in strada o riprese cinematografiche di durata non superiore a tre giorni consecutivi e che non impegnino una superficie areale superiore a 100 metri quadrati;
- determinate da sistemi di esposizione pubblicitaria e, pertanto, sottoposte ad apposito regolamento;
- effettuate con tabelle o contenitori recanti orari e istruzioni dei servizi pubblici di trasporto, o dispositivi segnatempo (orologi), di superficie inferiore o uguale ad 1 metro quadrato e che non riportino esposizioni pubblicitarie di sorta e, pertanto, sottoposte a specifica disciplina;
- con aste delle bandiere che non riportino esposizioni pubblicitarie di sorta e, pertanto, sottoposte a specifica disciplina;
- effettuate da parte di veicoli e rimorchi di qualsiasi tipo destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, effettuati negli stalli appositamente assegnati con provvedimenti della A.C.;
- le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli edifici, purché di forme, dimensioni e colori standard;
- determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- determinate dalla richiesta di fermata di commercio itinerante nel limite massimo di 60 minuti;
- determinate dalla sosta di caravan o roulotte nei soli spazi appositamente dedicati e attrezzati;

ART. 18

ESENZIONI

1. Pur essendo comunque subordinate a loro preventiva autorizzazione o concessione, il canone non è dovuto per la casistica delle occupazioni prevista dal comma 833 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 con le seguenti specificità:
 - a) le occupazioni con superficie inferiori al mezzo metro quadrato;
 - b) per le occupazioni occasionali devono intendersi quelle non superiori a 15 giorni continuativi, comunque esercitati e senza che prevedano svolgimento di alcuna attività diretta o collaterale;



Comune di Montopoli in Val d'Arno

- c) per le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici necessarie alla realizzazione di opere di urbanizzazione come descritte dalla legge, tutte ove il titolo abilitante preveda, o faccia riferimento a convenzioni che lo prevedano, la loro successiva cessione con l'area ove insistono se questa non sia già di proprietà comunale;
 - d) per le occupazioni di durata non superiore a tre giorni consecutivi, effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative sportive, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro, per la durata delle stesse compresi i tempi di allestimento e smantellamento, quando siano state oggetto di patrocinio da parte della A.C.;
 - e) l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - f) l'occupazione del suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - g) l'occupazione effettuata con esposizione di merci e prodotti al di fuori degli esercizi di vendita nell'orario di loro apertura al pubblico;
 - h) l'occupazione determinata dall'esercizio di attività di spettacolo viaggianti, suonatore ambulante, cantante, funambolo od altri mestieri girovaghi, fitness e cultura fisica di durata non superiore a tre giorni consecutivi e/o con impegno di una superficie areale non maggiore di 100 metri quadrati;
 - i) gli accessi a terreni agricoli finalizzati in maniera esclusiva all'attività agricola fuori dal perimetro del territorio urbanizzato o comunque fuori dalla delimitazione dei centri abitati come previsto dalla legge (cfr. legge n. 865/1971 e D.Lgs. n. 285/1992);
 - j) le occupazioni del sottosuolo realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi inferiori a 1 metro quadrato e in tutti i casi in cui sia dimostrato che non esistono alternative, in termini di costo/benefici e/o tecnicamente eseguibili per eseguire il lavoro, subordinatamente al ripristino, a perfetta regola d'arte, della superficie interessata dai lavori, secondo le disposizioni impartite dagli uffici del comune;
 - k) le occupazioni effettuate per l'installazione di cantieri necessari alla realizzazione degli interventi edilizi ammissibili nelle aree storiche come delimitato dallo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 1.444/1968 (cfr. Zone "A") e comunque per una superficie non superiore a quanto strettamente funzionale ai lavori occorrenti che, per queste finalità, saranno oggetto di sorveglianza e accertamento dagli organi di controllo (Polizia Municipale e Settore tecnico del comune);
 - l) oltre ai passi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap, le occupazioni dettate dalla necessità di realizzare rampe per l'abbattimento di barriere architettoniche su area pubblica, qualora non esistano soluzioni alternative all'esclusivo impegno di suolo privato e previo parere positivo del Settore Tecnico;
 - m) le occupazioni dettate da interventi di efficientamento energetico con la realizzazione di coibentazioni in facciata che comportano l'occupazione di suolo pubblico nei limiti della superficie determinata dalla sua estensione lineare, orizzontale e parallela alle pareti esterne verticali dell'edificio interessato, per una larghezza massima di 10 cm, subordinatamente all'ottenimento o all'asseverazione dei necessari titoli edilizi necessari ai sensi di legge.
2. L'esenzione prevista dalle precedenti lettere da h) a k) del comma 1 non si applica ove l'occupazione sia stata fatta senza preventiva autorizzazione, fatte salvi i casi eccezionali d'urgenza previsti dall'art. 16.

ART. 19

CARATTERISTICHE E OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO O DELL'AUTORIZZATO

1. Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo o spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione a soggetti terzi.



Comune di Montopoli in Val d'Arno

2. In ogni caso, le concessioni si intendono rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi o per l'esercizio delle quali possano cagionare nocumento a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni responsabilità.
3. Il concessionario o l'autorizzato ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale delle FF.OO. e del Comune che si siano qualificati, l'autorizzazione o concessione di occupazione di suolo pubblico.
4. Il titolare dell'occupazione temporanea di suolo e spazio pubblico, per tutta la durata del provvedimento, è tenuto:
 - ad apporre e mantenere sul luogo e in posizione ben visibile, copia dell'autorizzazione rilasciata e dell'eventuale ordinanza che, di concerto all'autorizzazione, regola la disciplina veicolare e/o pedonale dell'area o dello spazio interessato e limitrofo;
 - apporre e mantenere, a propria cura e spese, la segnaletica stradale disposta con l'ordinanza.
5. Il concessionario o l'autorizzato ha l'obbligo di:
 - mantenere in ordine e pulizia il suolo oggetto del provvedimento di occupazione;
 - mantenere a propria cura e spese, nessuna esclusa, le opere eseguite sull'area o sul suolo pubblico e sue pertinenze, oggetto della concessione o dell'autorizzazione, fermo restando che se le opere eccedessero la manutenzione ordinaria con modifica delle caratteristiche estetiche e/o geometriche dell'opera, il concessionario o l'autorizzato è tenuto ad ottenere un nuovo titolo per l'occupazione;
 - non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica che non siano stati autorizzati, preventivamente e per scritto, dalla A.C.;
 - evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche vigenti in materia;
 - collocare idonee delimitazioni fisiche dell'area occupata allo scopo di impedire spargimenti di materiale sulle aree o sui suoli limitrofi, pubblici e privati, nonché porre in opera mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti;
 - attuare tutte le disposizioni che dovessero essere impartite, motivatamente e con idoneo provvedimento, dal personale degli uffici del comune per il miglior esercizio dell'occupazione;
 - versare il canone di occupazione alle scadenze previste dal titolo, assoggettandosi alle sanzioni che dovessero derivare dal mancato rispetto di quest'obbligo.
6. Qualora le modalità di occupazione del suolo o spazio pubblico cagioni danni alla pavimentazione esistente, al sottofondo, ai servizi e sottoservizi, ad altri impianti, il concessionario o l'autorizzato è tenuto al ripristino a regola d'arte di tutto quanto danneggiato a propria cura e spesa, nonché al risarcimento di ulteriori danni procurati agli impianti di servizio, tutto indipendentemente dall'ammontare del loro costo.
7. Per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico per i passi carrabili, il concessionario è obbligato ad apporre l'apposito cartello segnaletico fornito dall'amministrazione comunale.
8. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'immobile o l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, inviando all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 14 e delle coordinate della precedente concessione o autorizzazione, ad eccezione della documentazione tecnica qualora non sia mutato lo stato dei luoghi rispetto all'originaria concessione o autorizzazione.

ART. 20

CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE – RINUNCIA, DECADENZA E REVOCA

1. Oltre alla scadenza del termine, la concessione o l'autorizzazione per l'occupazione dell'area pubblica o del suolo pubblico cessa per:



Comune di Montopoli in Val d'Arno

- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca
2. Ai fini di cui al comma 1, lett. a), il concessionario o l'autorizzato deve presentare al comune espressa dichiarazione scritta, non sottoposta a condizione, dalla data della quale, il soggetto concessionario o autorizzato diviene custode dell'area già oggetto di occupazione, con l'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi ex ante l'occupazione se questa abbia determinato la loro trasformazione, salvo che la amministrazione comunale non disponga diversamente e a prescindere
3. La decadenza dalla concessione o dell'autorizzazione viene pronunciata nei casi in cui il concessionario o l'autorizzato:
 - sia deceduto o si renda irreperibile;
 - non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 2, comma 3, in tema di onorabilità;
 - abbia violato delle disposizioni impartite dal comune per l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
 - durante l'occupazione se temporanea o nell'arco di un anno se permanente, si sia reso attore di almeno tre violazioni degli obblighi generali previsti dal comma 5 dell'art. 17;
 - in caso di occupazioni funzionali ad attività produttive, non abbia comunicato la modifica della soggettività passiva entro il 31 dicembre successivo alla data di cessione dell'attività;
 - abbia mancato di versare e abbia versato solo parzialmente il canone alla scadenze previste dal provvedimento di concessione o di autorizzazione.
4. Per giustificati motivi di interesse pubblico sopravvenuti, il comune può procedere alla revoca della concessione o dell'autorizzazione.
5. Nei casi di cessazione della concessione e dell'autorizzazione:
 - in caso di rinuncia, se l'occupazione non è ancora iniziata, è dovuta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati;
 - per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, il canone già versato non viene restituito;
 - in caso di revoca il concessionario o l'autorizzato ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
6. L'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi previsto al comma 2 opera a prescindere dall'avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali entro il termine assegnato nel provvedimento comunale e, in caso di inottemperanza, fatte salve le sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia, ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario o dell'autorizzato.
7. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento.

ART. 21

RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della concessione o autorizzazione, prima della scadenza, può chiedere il suo rinnovo, presentando apposita istanza con le stesse modalità e contenuti previsti per il rilascio previsto all'art. 14, ad eccezione della documentazione tecnico-descrittiva già presentata, qualora non venga mutato lo stato dei luoghi rispetto all'originaria occupazione e qualora non siano intervenute disposizioni normative di settore che impongano una nuova descrizione tecnica dei motivi dell'occupazione e delle modalità con la quale si intende esercitarla.
3. Per le occupazioni temporanee la domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della autorizzazione originaria nonché copia delle ricevute dei pagamenti effettuati.
4. Le richieste di rinnovo comportano l'attivazione degli stessi procedimenti amministrativi previsti dall'art. 14.



ART. 22

ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI.

1. Il Comando della Polizia Municipale provvede a redigere e conservare un apposito registro dei provvedimenti di concessione o di autorizzazione per opportuno loro monitoraggio (inizio e scadenza), la titolarità (concessionario o autorizzato) e le modalità/finalità di utilizzo (lavori, cantiere, passi carrabili, attività commerciali).
2. Il registro come sopra redatto e conservato è messo a disposizione di tutti i settori della A.C. e, a richiesta, accessibile motivatamente a portatori d'interesse peculiari.

ART. 23

SCOMPUTO DEL CANONE

1. Oltre ai casi previsti dal comma 1, lett. c) dell'art. 18, ove il soggetto autorizzato all'occupazione permanente del suolo pubblico, appartenente al patrimonio disponibile o indisponibile, si subordini all'esecuzione di lavori o opere di urbanizzazione oppure di pubblica utilità o di sistemazione ambientale sull'area d'interesse e in quella immediatamente limitrofa oggetto di cessione al comune, potrà usufruire dello scomputo del canone di occupazione fino alla concorrenza del costo dei lavori e delle opere eseguite.
2. Per le finalità indicate al comma precedente, unitamente all'inoltro della domanda di cui all'art. 14 il soggetto interessato dovrà inoltrare idonea istanza al comune allegando il progetto dei lavori e delle opere che intende realizzare e la stima del loro costo necessari a valutare la loro fattibilità tecnico-economica da parte del Settore Tecnico.
3. Trattandosi di facoltà accordata dal comune al soggetto potenzialmente autorizzato all'occupazione, il comune non è tenuto ad accogliere l'esecuzione diretta delle opere richieste né lo scomputo conseguente.
4. La realizzazione delle opere indicate al comma 1 è approvata dalla Giunta comunale, su proposta del Settore tecnico, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 della L.R. n. 65/2014, subordinatamente alla prestazione di idonea garanzia finanziaria (fidejussione bancaria o polizza fidejussoria) pari al loro costo stimato.
5. Le garanzie fidesussorie presentate al comune per le finalità indicate al comma precedente devono avere le seguenti caratteristiche:
 - il contraente deve coincidere con il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico e richiedente la realizzazione di opere a scomputo; nel caso di voltura di quest'ultimo dovrà essere presentata una nuova garanzia finanziaria;
 - contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2c., del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro 30 giorni a seguito di semplice richiesta di escussione da parte del comune.
6. Per i casi disciplinati dal presente articolo, viene meno il deposito cauzionale previsto dall'art. 14.
7. I lavori e le opere che prevedano interventi alle reti di distribuzione di servizi e sottoservizi, nonché l'interessamento ad infrastrutture viarie dovranno avvenire secondo le particolari specifiche tecniche fornite dagli Enti e/o Uffici preposti alla loro gestione, la cui conformità e ottemperanza dovrà essere dimostrata nella documentazione indicata al comma 2, nonché relazionata, vistata e certificata prime del rilascio del titolo edilizio occorrente alla realizzazione.
8. Al soggetto attuatore e suoi aventi causa farà carico ogni onere e spesa per il mantenimento dell'efficienza e per la manutenzione delle opere e degli impianti realizzati, fino all'avvenuta loro cessione al Comune.



Comune di Montopoli in Val d'Arno

9. Successivamente all'avvenuta esecuzione di tutti i lavori e le opere richieste e approvate, unitamente alla comunicazione di fine lavori di cui al titolo edilizio rilasciato, il soggetto attuatore dovrà richiedere al comune apposita attestazione dell'avvenuta loro esecuzione a regola d'arte.
10. In adempimento di quanto richiesto al comma 8 il Settore tecnico del comune accerterà la consistenza di esse ed il loro stato ed anche la necessità di effettuare tutti gli eventuali interventi di riparazione e sistemazione che si rendano necessari, fissando un termine massimo per la loro esecuzione non superiore a 30 giorni.
11. Scaduto tale termine di cui al comma 14, senza che sia stato seguito agli interventi richiesti, provvederà il Comune avvalendosi delle garanzie prestate per l'esecuzione di quanto necessario.
12. La mancata esecuzione a perfetta regola d'arte di tutti i lavori o opere approvate ai sensi del comma 4 per le finalità del presente articolo, fa decadere il diritto allo scomputo del canone di occupazione che, quindi, sarà dovuto integralmente per l'intera sua durata.
13. A discrezione del Comune, in attesa del loro completamento e a riscontro della mancata o imperfetta manutenzione ovvero a riscontro della loro non efficienza, può attivare immediatamente le garanzie fidejussorie prestate.
14. Le opere realizzate in dipendenza del presente articolo sono acquisite gratuitamente al patrimonio del comune e la loro cessione al comune verrà posta in essere in maniera automatica, senza necessità di ulteriori atti amministrativi del comune, una volta completato, con esito positivo, il loro collaudo finale.
15. Un volta esaurita la somma pari al costo dei lavori e/o opere eseguite a scomputo, il concessionario/occupante il suolo pubblico dovrà procedere alla regolare corresponsione dei canoni di concessione previsti dal presente regolamento.
16. Per l'impegno assunto dal soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico ai sensi del presente articolo, la concessione permanente di occupazione di suolo pubblico avrà la durata minima di 3 (tre) anni con possibilità di rinnovi successivi per periodi analoghi alla prima concessione, decorrenti dalla data di prima assegnazione.

ART. 24

CRITERI DI IMPOSIZIONE

1. Il canone è commisurato alla occupazione concessa, sempre espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore e, a tal fine, si considerano le aree e gli spazi effettivamente occupati e/o sottratti dal concessionario all'utilizzo della collettività.
2. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico effettuate con tende e simili, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
3. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di aree o spazi già occupati con altri manufatti, la superficie complessiva deve comprendere anche le eventuali sporgenze dalla proiezione come determinata ai sensi del comma 2.
4. Per l'occupazione esercitata con chioschi, edicole, casotti ed altri manufatti simili, compreso gli impianti automatici di distribuzione di servizi e prodotti, la superficie di occupazione è quella della proiezione a terra dalla loro copertura a cui si aggiunge la sporgenza di eventuali palchi e pedane se queste siano eccedenti.
5. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio risultante dal provvedimento di concessione, a prescindere dalla collocazione di singoli dispositivi di erogazione o serbatoi all'interno della medesima area.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con cavi, condutture e simili ad eccezione di quelle occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari per la larghezza dello



Comune di Montopoli in Val d'Arno

- scavo se interrato ovvero per la larghezza di 0,50 m se soprastanti il suolo, in ogni caso con un minimo di 0,50 m;
7. In caso di più occupazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola occupazione.
 8. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo a prescindere dalla data del loro inizio.
 9. Ai sensi delle norme di legge richiamate, e fermo restando le specificità riportate al successivo art. 26, la superficie dei passi carrabili espressa in metri quadrati è convenzionalmente determinata dalla misura della lunghezza del passo (varco) per la larghezza di 1 metro (larghezza convenzionale).
 10. Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali questo sia stato definitivamente assolto mediante il pagamento anticipato pari a venti annualità.
 11. Fermo restando l'individuazione di aree di parcheggio in cui la sosta è subordinata al pagamento di somme ai sensi della lett. f), del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992 e fermo restando il rispetto dei commi 8 e 11 dello stesso articolo, la Giunta comunale nell'ambito delle stesse aree o in aree diverse può individuare spazi di sosta per veicoli da destinare a residenti per l'assolvimento degli obblighi loro riservati ai sensi dell'art. 41-sexies della legge n. 1150/1942 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1 della legge n. 122/1989, assoggettate al pagamento del canone per le occupazioni permanenti con veicoli ad uso privato.

ART. 25

PASSI CARRABILI

1. In relazione alla definizione data alle aree private sulle quali sia stata costituita servitù di pubblico passaggio, anche di concerto alle N.T.A. del regolamento urbanistico vigente, è considerato passo carrabile qualsiasi accesso o diramazione della strada che consenta l'accesso ai fondi, aree o fabbricati laterali a prescindere dalla loro modalità di realizzazione o modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso alla proprietà privata.
2. Sono considerati passi carrabili con modifica del manufatto stradale, i passi per l'esercizio dei quali sia necessario modificare il piano stradale nel suo complesso (carreggiata e/o marciapiede) per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. I passi carrabili per i quali non sono necessari lavori o opere di raccordo colla superficie stradale sui quali si aprono, si dicono "a raso", costituendo semplici accessi che mettono in comunicazione il suolo pubblico con la proprietà privata.
4. Fermo restando la determinazione della superficie dettata dalla larghezza convenzionale di 1 metro, per i passi carrabili che diano accesso agli impianti di distribuzione carburanti che impegnino larghezze maggiori in ragione della particolare morfologia delle banchine stradali, la larghezza da assumere è quella reale.
5. Per i passi carrabili che abbiano determinato la necessità di modifica del manufatto stradale, ove il concessionario non abbia più interesse alla sua utilizzazione, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo stesso, fermo restando il ripristino a regola d'arte della situazione ex ante, ovvero dell'eliminazione delle opere di raccordo tra carreggiata stradale e marciapiede con eliminazione del varco di accesso alla proprietà privata, tutto a cura e spese a completo carico del richiedente.
6. In tutti i casi ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, il concessionario rinunciatario deve restituire il cartello di divieto di sosta all'ufficio Polizia Municipale unitamente alla presentazione dell'istanza di cessazione di assoggettamento al canone all'ufficio tributi su moduli messi a disposizione dello stesso ufficio.



Comune di Montopoli in Val d'Arno

ART. 26

OCCUPAZIONI PERMANENTI PER OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da parte di chiunque per la fornitura di servizi di pubblica utilità, la misura complessiva del canone annuo è determinata in 1,50 Euro per utenza, dove il numero delle utenze è quella risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. L'importo indicato al comma 1 è rivalutato ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e, in ogni caso, la misura del canone non può essere inferiore a 800,00 Euro.
3. Il canone per gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità riconducibili al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 259/2003 è pari alla somma forfettaria di 800,00 Euro, importo oggetto di rivalutazione in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e la durata dell'occupazione è regolata da apposita convenzione con il comune.
4. Il canone relativo alla casistica del presente articolo è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice approvato con D.Lgs. n. 82/2005.

ART. 27

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe standard, annuali e giornaliere, previste dai commi 841 e 842 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, determinano il canone di occupazione da applicare in maniera graduale in relazione ai seguenti elementi e parametri:
 - a) misura in metri quadrati della superficie occupata;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) categoria, 1^a o 2^a come specificato al successivo comma 2 del presente articolo;
 - d) coefficiente che esprime il valore della collocazione dell'area comunale in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suo uso pubblico o per il suo diminuito valore di godibilità per le sue caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali;
2. Ai fini dell'applicazione del canone il territorio di questo comune è suddiviso in due categorie I categoria e II categoria, conformemente alla suddivisione operata dal vigente regolamento urbanistico e ss.mm.ii. tra territorio urbanizzato (I categoria) e territorio non urbanizzato (II categoria);
 - prima categoria: 100%;
 - seconda categoria 70%;
3. Per quanto riguarda il coefficiente di collocazione nel territorio [cfr. lettera d) del comma 1] con riferimento alla zonizzazione ex art. 2 del D.M. n. 1444/1968 del regolamento urbanistico vigente, il suo valore è:
 - pari a 1 per le aree a prevalente destinazione residenziale di tipo "A", "B", "C", ovvero destinati a servizi pubblici o di pubblica utilità "F";
 - pari a 0,75, per le aree a prevalente destinazione produttiva di tipo "D" e di tipo agricolo "E";dove le aree definite "a prevalente destinazione" si intendono comprensive delle strade, delle piazze e dei parcheggi;
4. La tariffa di base, annuale o giornaliera, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI.
5. I criteri per la determinazione del canone possono essere aggiornati dalla Amministrazione comunale, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, con deliberazione della Giunta Comunale e successiva ratifica dell'organo consiliare.



Comune di Montopoli in Val d'Arno

6. Con l'approvazione dei criteri per la determinazione del canone è stabilita anche la loro entrata in vigore, comunque non eccedente il 1° gennaio dell'anno successivo.

~~7. Per miglior lettura del canone, le tariffe unitarie riferite al metro quadrato di superficie e relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nella tabella di sintesi (cfr. "Allegato A").~~

ART. 28

RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

1. Le tariffe base del canone per le occupazioni permanenti sono ridotte:
 - del 50% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
 - del 70% se effettuate con tende fisse o retrattili aggettanti su suolo;
 - del 50% se effettuate con passi carrabili;
 - del 50% se dettate da procedimenti di evidenza pubblica finalizzate alla concessione di aree di proprietà comunale da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande e/o servizi al pubblico;
 - del 50% per la frazione dell'anno di durata inferiore o uguale a 6 mesi, quando la durata complessiva non è superiore a 18 mesi;
2. Le tariffe base del canone per le occupazioni temporanee sono ridotte:
 - del 50% quando la durata non è inferiore ai 15 giorni e non superiore a 180 giorni;
 - del 70% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
 - del 70 % se effettuata con tende fisse o retrattili aggettanti su suolo;
 - del 50% se effettuate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
 - del 50% se effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia in tutte le aree del territorio diverse dalla "A" con riferimento alla zonizzazione ex art. 2 del D.M. n. 1444/1968 del regolamento urbanistico vigente;
 - del 75% se effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia nelle aree di tipo ""A" del territorio con riferimento alla zonizzazione ex art. 2 del D.M. n. 1444/1968 del regolamento urbanistico vigente, quando eccedenti i limiti e le condizioni per l'esenzione riportate alla lett. h) del comma 2 dell'art. 23;
 - del 80% se realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive eccedenti i limiti di esenzione indicati all'art. 23;
 - del 80% se finalizzate alla realizzazione di reti di servizio pubblico;
 - del 50% quando la durata non sia superiore a 30 giorni e con carattere ricorrente, senza continuità, nel corso dell'anno;
3. Le occupazioni effettuate a servizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate con tavoli, gazebo, pedane e qualunque altro manufatto debitamente autorizzato sono ridotte:
 - del 100% se la superficie è pari o inferiore a 30 metri e sono esercitate per un periodo maggiore di 180 giorni e inferiori ad un anno;
 - del 50% per la parte residuale rispetto alla casistica sub lettera a);
 - del 50% se sono esercitate in maniera permanente.
4. Per le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante di durata maggiore di tre giorni, ai fini tariffari la superficie occupata è calcolata, nella misura: a) del 50% fino a 100 m².; b) del 25% oltre i 100 m² e fino a 1000 m²; c) del 10% oltre 1000 m².
5. Nelle occupazioni permanenti di durata non superiore a 18 mesi, la frazione d'anno di durata inferiore o uguale a 6 mesi è soggetta a canone ridotto al 50%.
6. Le tariffe per le occupazioni eccedenti la superficie di quattrocentocinquanta metri quadrati (450 mq.), sia permanenti che temporanee, sono ridotte del 90%.



Comune di Montopoli in Val d'Arno

7. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano in maniera distinta e cumulativa tra loro ove ne ricorrano i casi.

ART. 29

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.
2. In relazione al primo comma è facoltà del responsabile del tributo richiedere motivatamente agli interessati titolari l'eventuale aggiornamento degli atti con documentazione integrativa.

TITOLO IV

CANONE MERCATALE

ART. 30

AMBITO E GENERALITÀ

1. In ottemperanza dei commi 837 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 160/2019, l'occupazione, anche abusiva, delle aree pubbliche destinate ad attività di mercato e similari è soggetta a specifico canone come previsto dal presente titolo del regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale.
2. Per "occupazione di aree pubbliche o similari" deve intendersi riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune di Montopoli in Val d'Arno destinati a mercati o a qualsiasi attività comunque denominata oggetto del presente regolamento, anche se l'occupazione è esercitata in strutture attrezzate.

ART. 31

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe standard, annuali e giornaliere, previste dai commi 841 e 842 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, determinano il canone di occupazione da applicare in maniera graduale in relazione ai seguenti elementi e parametri:
 - a) misura in metri quadrati della superficie occupata;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) categoria, 1^a o 2^a a cui appartiene l'area o lo spazio occupato, come indicato al successivo comma 2;
2. Ai fini dell'applicazione del canone il territorio di questo comune è suddiviso in due categorie I categoria e II categoria, conformemente alla suddivisione operata dal vigente regolamento urbanistico e ss.mm.ii. tra territorio urbanizzato (I categoria) e territorio non urbanizzato (II categoria);
3. L'applicazione del canone in relazione alla durata dell'occupazione, di cui alla lettera b) del comma 2 è effettuata con i seguenti criteri:
 - le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo a prescindere dalla data del loro inizio;
 - nelle occupazioni permanenti di durata non superiore a 18 mesi, la frazione d'anno di durata inferiore o uguale a 6 mesi è soggetta a canone ridotto al 50%;



Comune di Montopoli in Val d'Arno

4. La tariffa per le occupazioni dei concessionari dei posteggi nei mercati a carattere ricorrente con cadenza settimanale, tutti previsti in aree in area di categoria 1, è aumentata del 20% e al canone risultante è applicata la riduzione del 35%, e il canone è calcolato convenzionalmente sulla tariffa giornaliera frazionata in ore con le seguenti specificità:

- nel mercato di Montopoli per un numero complessivo di 6 ore;
- nel mercato di Marti per un numero complessivo di 6 ore;
- nel mercato di Capanne per un numero complessivo di 6 ore;
- nel mercato di San Romano, per un numero complessivo di 6 ore;

5. La tariffa per le occupazioni temporanee effettuate nei posteggi da parte dei non titolari di concessione (c.d. “spuntisti”) è maggiorata del 20% senza applicazione di riduzioni con le precisazioni di cui al comma seguente;

6. La tariffa per le occupazioni dei posteggi fuori mercato è calcolata con riferimento alla durata di 9 ore.

7. Ai non titolari di concessione dei posteggi (c.d. *Operatori spuntisti*) che siano stati registrati per almeno 25 presenze **periodiche** nel corso dell'anno precedente a quello di pagamento, è riconosciuto lo stesso canone dei titolari dei posteggi, fatta salva la facoltà di esercitare l'opzione di acquisto in abbonamento preventivo dei posteggi come dettato al successivo art. 32.

8. La tariffa di base, annuale o giornaliera, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI.

ART. 32

CANONE IN ABBONAMENTO

1. Il canone per l'occupazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi da parte degli *operatori spuntisti*, possono acquistare apposito ticket d'ingresso da consegnare agli organi di vigilanza nel momento dello svolgimento delle operazioni di spunta o, al massimo, entro due ore dall'inizio dell'orario di vendita nell'area mercatale.
2. Il costo del singolo ticket d'ingresso giornaliero è pari a 15,00 Euro mentre l'acquisto cumulativo di più ticket d'ingresso in forma di abbonamento comporta sconti riportati di seguito:
 - costo abbonamento da 10 ticket pari a 140,00 Euro;
 - costo abbonamento da 5 ticket 65,00 Euro.
3. I ticket e gli abbonamenti devono essere richiesti all'Ufficio Polizia municipale, dietro presentazione dell'avvenuta attestazione di pagamento che può essere effettuato direttamente allo sportello mediante pagamento in contanti o con Pago Bancomat oppure in maniera preventiva tramite PagoPA seguendo le relative istruzioni.

TITOLO V

CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ART. 33

PECULIARITÀ E PRESUPPOSTO

1. Il presente titolo, a sensi dei commi 816, 819, lett. b), 820, 821, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 832, 835, dell'art. 1 della legge n. 160/2019, disciplina le modalità di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree come definite dal comma 4 dell'art. 1.



Comune di Montopoli in Val d'Arno

2. Il canone, calcolato sulla base delle tariffe standard annua e temporanea fissate dalla legge, modulandone l'importo in relazione alle maggiorazioni e/o riduzioni previste ai successivi articoli, si applica:
 - agli impianti pubblicitari, visivi, luminosi o acustici o con qualsiasi altro mezzo esercitati diversi da quelli assoggettati al canone sulle pubbliche affissioni, esposte od effettuate nell'ambito del territorio comunale in luoghi pubblici o aperti al pubblico o su aree di proprietà diversa dal comune ma che comportino l'esposizione del messaggio pubblicitario verso luoghi e spazi pubblici o comunque da tali luoghi visibili e percepibile.

ART. 34

SOGGETTO PASSIVO E TITOLARITÀ DEL CANONE

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione e, comunque, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari anche in maniera abusiva e in solido dal soggetto per il quale è effettuata la pubblicità.
2. Il canone non è divisibile e il versamento dello stesso viene effettuato da chiunque abbia interesse alla sua corretta corresponsione al comune ai sensi dell'art. 1292 del Codice Civile.
3. Per la pubblicità esposta all'esterno di veicoli adibiti a trasporto pubblico o privato, il canone è dovuto sia al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio sia al comune presso il quale il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
4. Il pagamento del canone per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

ART. 35

TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono così definiti:
 - a) **Insegna di esercizio:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le insegne - normalmente - contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi;
 - b) **Insegna pubblicitaria:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;



Comune di Montopoli in Val d'Arno

- c) **Pubblicità su veicoli e natanti:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
 - d) **Pubblicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
 - e) **Pubblicità varia:** per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;
 - f) **Impianti pubblicitari:** per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
 - g) **Impianto pubblicitario di servizio:** manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
 - h) **Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
 - i) **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie

ART. 36

ISTANZA PER I MESSAGGI PUBBLICITARI

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione; per cartelli, insegne di esercizio, preinsegne, impianti pubblicitari di servizio ed altri impianti permanenti la competenza al rilascio della relativa autorizzazione fa capo al Settore III Urbanistica e Suap; per striscioni, locandine, stendardi, segni orizzontali ed altri mezzi temporanei la competenza al rilascio della relativa autorizzazione fa capo al Settore V Poizia Municipale. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale, presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) e sul sito Internet dell'Ente.
2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.



Comune di Montopoli in Val d'Arno

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
6. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti
8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

ART. 37

ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale null osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di



Comune di Montopoli in Val d'Arno

- documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
 6. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
 7. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
 8. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
 9. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
 10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate
 11. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

ART. 38

TITOLARITÀ E SUBENTRO NELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve



Comune di Montopoli in Val d'Arno

darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;

i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, del presente articolo, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

ART. 39

RINNOVO, PROROGA, DISDETTA

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

ART. 40

REVOCA, MANCATO O RIDOTTO UTILIZZO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali



Comune di Montopoli in Val d'Arno

sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
3. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

ART. 41

DECADENZA ED ESTINZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente.
2. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

ART. 42

RIMOZIONE DELLA PUBBLICITÀ

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.



Comune di Montopoli in Val d'Arno

ART. 43

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera della Giunta comunale n. 149 del 10/11/2011.

ART. 44

PARTICOLARI TIPI DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE – DIVIETI E LIMITAZIONI

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

ART. 45

DURATA DELLE DIFFUSIONI PUBBLICITARIE

1. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e in temporanee o giornalieri:
 - a) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - b) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 22 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - c) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

ART. 46

DEFINIZIONE DI INSEGNA DI ESERCIZIO

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un



Comune di Montopoli in Val d'Arno

esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

ART. 47

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE IN BASE ALLA ZONA

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in un'unica zona.

ART. 48

DICHIARAZIONE

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

ART. 49

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;



Comune di Montopoli in Val d'Arno

- d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare dell'autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
 4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore in relazione ai seguenti criteri:
 - Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
 5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è maggiorato del:
 - a) 98,00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale fino a 1 mq.;
 - b) 100,00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale tra 1 mq. e 5 mq.;
 - c) 66,00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) 50,00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale superiori a 8 mq.

ART. 50

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto dalla superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento (300) centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.



Comune di Montopoli in Val d'Arno

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 51

PUBBLICITÀ ABUSIVA

1. L'esposizione o la collocazione di messaggi pubblicitari non autorizzati o non asseverati nei casi previsti, ovvero risultanti non conformi alle condizioni e caratteristiche stabilite dall'autorizzazione, sia per forma, contenuto, dimensioni, colori, sistemazione e ubicazione, è considerata abusiva e soggetta alle sanzioni di legge e di regolamento.
2. Sono altresì considerati abusivi:
 - i sistemi pubblicitari per le quali siano stati omessi le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti;
 - gli impianti per cui sia intervenuta decadenza e revoca dell'autorizzazione e il titolare e/o responsabile non abbia provveduto alla rimozione completa e totale nei 10 giorni successivi;
 - le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti;
 - le affissioni abusive si presumono essere state effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada, agli impianti pubblicitari abusivi e alle affissioni abusive è dovuta una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 50 % del canone.
4. Nel caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione l'eventuale versamento del canone non dà diritto al suo rimborso.

ART. 52

RIMOZIONI E SPOSTAMENTI

1. Ai sensi del comma 822 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, per la rimozione degli impianti abusivi si procede con provvedimento dirigenziale, previa immediata copertura della pubblicità all'atto del processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
2. Il provvedimento dirigenziale di rimozione dispone la rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo entro un termine non superiore a 15 giorni, a cura e spese dei responsabili che hanno effettuato l'installazione pubblicitaria e per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. In caso di inottemperanza al provvedimento di rimozione, alla rimozione provvede il comune con ogni onere e spesa relativi a carico, in solido, del responsabile dell'installazione e del soggetto per conto del quale è stata effettuata la pubblicità, con un minimo di 5,00 per ogni manifesto standard per la rimozione o copertura dei manifesti affissi in maniera abusiva.
4. Nel caso in cui l'A.C. ordini la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da necessità estetiche, da esigenze di servizio o di viabilità o da cause di forza maggiore (demolizione o costruzione di stabili, ecc.), l'interessato ha diritto a rinunciare alla continuazione della pubblicità ed ottenere il rimborso dell'imposta già anticipata e relativa al periodo non utilizzato.
5. Nei casi indicati dal comma 4 l'interessato non ha diritto a compensi o indennizzi di sorta oltre all'eventuale rimborso di cui al comma precedente.



Comune di Montopoli in Val d'Arno

ART. 53

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1. Per la pubblicità effettuata, all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

ART. 54

MEZZI PUBBLICITARI VARI

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, il canone è dovuto per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
2. E' dovuto il canone per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili.-
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

ART. 55

RIDUZIONI

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 1. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 2. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 3. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.



ART. 56

ESONERI ED ESENZIONI

1. Sono **esonerati** dall'autorizzazione e dal pagamento del canone:
 - a) i mezzi pubblicitari di qualunque tipologia di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
 - b) la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;
 - c) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - d) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
 - e) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;
 - f) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - g) i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
 - h) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
 - i) le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
 - j) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - l) i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e/o cortili purché non visibili dall'esterno;
 - m) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - n) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i limiti previsti dall'art. 1, comma 833, lett. m) della L. 160/2019;
 - o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - p) le vetrine esposizioni;
 - q) la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro.
2. È consentito alle scuole pubbliche e paritarie l'allestimento, senza necessità di preventiva autorizzazione, di una tabella o bacheca di dimensioni massime centimetri 70x100 e sporgenza non superiore a centimetri 4, da utilizzare per comunicazioni attinenti alle attività scolastiche e complementari, prive di valenza commerciale. La tabella/bacheca potrà essere unicamente collocata



Comune di Montopoli in Val d'Arno

sulla recinzione dell'edificio scolastico o sulla facciata purché non sovrapposta ad elementi architettonici sporgenti.

3. Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione:

- a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- b) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dal Comune stesso riguardante la propria attività istituzionale;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali;
- d) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- e) le locandine, la pubblicità itinerante e quella effettuata in forma sonora non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali;
- f) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente sulle edicole, sui chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purché non superino nel loro insieme i 5 metri quadrati;
- g) le iniziative pubblicitarie inerenti la donazione di sangue ed organi.

TITOLO VI

CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 57

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 10/11/2011.

ART. 58

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Montopoli in Val D'Arno costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.



Comune di Montopoli in Val d'Arno

ART. 59

IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. La Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

ART. 60

MODALITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di €. 30,00, per ciascuna commissione.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.



Comune di Montopoli in Val d'Arno

ART. 61

CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dalla Giunta Comunale entro la data fissata dalla norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione .
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) del 50% per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) del 50% per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) del 100% per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.

ART. 62

MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 7, del TITOLO II del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

ART. 63

RIDUZIONE DEL CANONE

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;



Comune di Montopoli in Val d'Arno

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino l'indicazione di pubblicità, logotipi, o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

ART. 64

ESENZIONE DAL CANONE

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Montopoli in Val D'Arno il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 65

PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. n. 82 del 07/03//2005 (modello PagoPa).

ART. 66

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo si applicano le disposizioni di cui al Titolo V, nonché quanto disposto dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 67

RINVIO DINAMICO



Comune di Montopoli in Val d'Arno

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali e regionali che si intendono comunque prevalenti in attesa della formale modifica del regolamento stesso.

ART. 68

ENTRATA IN VIGORE- ABROGAZIONE DI NORME PREVIGENTI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024;
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento come sopra articolato, sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano tale materia, che risultino in contrasto o incompatibili.